



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI CORSI DI  
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)**

**TRA**

L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" di seguito denominata "Università" con Sede legale in Roma (00135) Piazza Lauro De Bosis n 15, C.F. 80229010584, Codice IPA: 6T2BGU, nella persona del Direttore del Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 2° Ciclo, delegata alla firma, Prof.ssa Lucia de Anna nata a Roma l'11/02/1947 domiciliata per la carica ed agli effetti del presente atto presso la sede dell'Università

**E**

l'Istituto Comprensivo "EVAN GORGA", di seguito denominato "Scuola", con sede in Broccostella, via della Vandra 627, c.f. 91011030607, rappresentato dal suo Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angelina Tramontozzi, nata a Alvito (Fr), il 23/03/1955, in qualità di responsabile legale dell'Istituzione.

**PREMESSO CHE**

il DM 249/2010, che definisce la disciplina, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, prevede che:

- 1) del percorso di abilitazione sia costitutivo un anno di "Tirocinio formativo attivo" (TFA), istituito presso le Facoltà universitarie, e che tale tirocinio preveda "un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore pari a 19 crediti formativi svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor" (art. 10, comma 3, lettera b);
- 2) "le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio (art. 10, comma 4) al fine di integrare fra loro le attività formative" (art. 10, comma 3, lettera b);
- 3) "almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità" (art. 10, comma 3, lettera b);
- 4) "il consiglio di corso di tirocinio [...] stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari" (art. 10, comma 5);
- 5) "per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università [...] stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche [...] a tal fine accreditate" (art. 12, comma 1);
- 6) "nel caso in cui i tirocinanti svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'art. 12, comma 1, sono stipulate con le Istituzioni Scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività" (art. 15, comma, 13);

